

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 67° - Numero 30

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 28 giugno 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 13 giugno 2013.

**Autorità competente - Integrazione PRIS 2013.**

## DECRETI ASSESSORIALI

### ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 13 giugno 2013.

**Autorità competente - Integrazione PRIS 2013.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE  
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007, che all'articolo 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

Visto il decreto del Ministero della salute del 27 febbraio 2008 relativo all'attribuzione agli Istituti zooprofilattici sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su

alimenti di origine vegetale non trasformati e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, contenente norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il Piano nazionale integrato 2011-2014 approvato in Conferenza Stato-Regioni con l'Intesa del 16 dicembre 2010;

Visto il D.A. n. 571/12 del 26 marzo 2012 "Piano regionale integrato della Sicilia dei controlli sulla sicurezza alimentare e la sanità animale 2012-2014" che all'articolo 3 prevede l'integrazione dello stesso con specifici decreti o disposizioni dell'Assessorato regionale della salute;

Visto il D.A. n. 1167/12 del 18 giugno 2012 di integrazione del "Piano regionale integrato della Sicilia dei controlli sulla sicurezza alimentare e la sanità animale 2012-2014";

Viste le risultanze del Programma di audit 2011 e 2012;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 8361 del 14 dicembre 2012 di conferimento dell'incarico di dirigente generale ad interim del dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;

Vista la circolare del 17 gennaio 2013 avente per oggetto "Sicurezza alimentare. Autorità competente a ricevere i rapporti di cui all'art. 18 della legge n. 689/81. Rettifica della nota n. 10507 del 7 febbraio 2012" (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, n. 9, parte I, del 22 febbraio 2013);

Visto il D.A. n. 477/13 dell'11 marzo 2013 di recepimento dell'accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013;

Visti i curricula del personale AA.SS.PP. necessari per l'accertamento dei requisiti per svolgere attività di auditor e/o lead auditor ai sensi dell'art. 4, par. 6 del regolamento CE n. 882/2004, della decisione n. 677/2006 cap. 6.6. "Competenza degli auditor", della norma UNI EN ISO 19011 "Principi dell'attività di audit e competenza degli auditor", del D.D.S. n. 318/11 del 25 febbraio 2011 e dell'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria" recepito con D.A. n. 477/13 dell'11 marzo 2013;

Considerato che i curricula del personale AA.SS.PP. soddisfano i criteri di cui alla procedura regionale "SAP-DAU01.I02 - Valutazione degli auditor e degli esperti tecnici - REV. 0 e REV. 1";

Considerato che le procedure per la realizzazione degli audit approvate con D.D.S. n. 318/11 del 25 febbraio 2011 devono essere aggiornate in funzione della nuova normativa nazionale e regionale;

Considerato che il monitoraggio sulla radioattività ambientale e sugli alimenti è esercitato dal Ministero dell'ambiente e della sanità (decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995);

Considerato che il "Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza delle micotossine nei prodotti alimen-

tari” deve essere protratto fino al 2014 per farlo coincidere con durata temporale del PRIS;

Considerato che il “Piano di controllo ufficiale sul tenore di iodio nel sale arricchito” deve essere protratto fino al 2014 per farlo coincidere con durata temporale del PRIS;

Considerato che è necessario fare chiarezza circa le funzioni dell'autorità competente ai sensi del decreto legislativo n. 146/2001, del regolamento CE n. 882/2004, del decreto legislativo n. 193/2007, decreto legislativo n. 142/2009, decreto legislativo n. 186/2012;

Considerato che la normativa comunitaria e nazionale nel settore della sicurezza alimentare e della sanità animale è in continua evoluzione;

Considerato che il PRIS è un documento programmatico generale che necessita di una continua armonizzazione con la normativa cogente e con le risultanze dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti regionali e provinciali;

Ritenuto di dover provvedere all'integrazione del “PRIS 2012-2014”;

Decreta:

Art. 1

*Autorità competente*

Le funzioni di autorità competente, demandate alle aziende sanitarie locali dall'art. 2 del decreto legislativo n. 193/2007, dall'art. 2 del decreto legislativo n. 142/2009 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 186/2012, nonché le funzioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001, sono attribuite ai direttori generali delle AA.SS.PP.

Essi esercitano le funzioni di cui al capo 1 del regolamento CE n. 882/2004 e adottano le misure e le azioni di cui all'articolo 54 del medesimo regolamento direttamente o delegando il direttore del dipartimento di prevenzione, in conformità agli standard dell'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 (rep. atti n. 46/CSR).

L'azienda sanitaria provinciale è anche l'organo preposto a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81, ad emettere l'ordinanza di archiviazione o d'ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 18 della legge n. 689/81, anche in relazione alla sicurezza alimentare di cui all'art. 55 del regolamento CE n. 882/2004 e dell'art. 6 del decreto legislativo 193/2007.

A tal fine il direttore generale della A.S.P. dovrà individuare, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un ufficio con le adeguate competenze legali ed amministrative cui delegare le funzioni, distinto dal dipartimento di prevenzione per evitare il conflitto di interesse di cui all'art. 5 del regolamento CE n. 882/2004.

Art. 2

*Integrazione PRIS “Sicurezza alimentare”*

Il “Piano regionale integrato della Sicilia dei controlli sulla sicurezza alimentare e la sanità animale 2012-2014” approvato con D.A. n. 571/12 del 26 marzo 2012, integrato nel 2012 con D.A. n. 1167/12 viene integrato nella parte dell'allegato 2 “Sicurezza alimentare” come specificato all'articolo 3.

Art. 3

*Allegati al PRIS*

Il “Piano regionale integrato della Sicilia dei controlli sulla sicurezza alimentare e la sanità animale 2012-2014” viene integrato con l'allegato 1.1 “REV. 2 Procedura regionale per l'esecuzione degli audit ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento CE n. 882/2004 e REV 1 allegati alla procedura”, con l'allegato 1.2 “Programma e gruppi di audit sull'autorità competente - 2013”, con l'allegato 1.3 “Piano campionamento 2013-2014 monitoraggio radioattività negli alimenti”, con l'allegato 1.4 “Controllo ufficiale sulla presenza delle micotossine nei prodotti alimentari ai sensi del regolamento CE n. 1881/2006 contaminanti consolidato” e con l'allegato 1.5 “Controllo ufficiale sul tenore di iodio nel sale arricchito - Anno 2013 e 2014”.

Il numero dei controlli ufficiali per l'anno 2013 viene ridotto del 50%.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente decreto, con i relativi allegati, verrà pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato della salute/DASOE/Igiene degli alimenti e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 13 giugno 2013.

SAMMARTANO

**Allegato 1.1**

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO A.S.O.E. - SERVIZIO IV - SICUREZZA ALIMENTARE

SAPDAU01.000	PROCEDURA REGIONALE PER L'ESECUZIONE DEGLI AUDIT AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004 N. 12 ALLEGATI	REV. 2 4.6.2013
--------------	---	--------------------

	Data	Funzione	Firma
Progettato	27 gennaio 2011	Dott.ssa Gabriella Iannolino - dirigente U.O.B. 13 - Sicurezza alimentare - Servizio 4 Igiene degli alimenti - D.A.S.O.E.	
Redatto	8 febbraio 2011	Dott.ssa Gabriella Iannolino - dirigente U.O.B. 13 - Sicurezza alimentare - Servizio 4 Igiene degli alimenti - D.A.S.O.E.	
Verificato	11 febbraio 2011	Dott. Antonino Virga - dirigente Servizio 4 igiene degli alimenti - D.A.S.O.E.	
Approvato	21 febbraio 2011	Dott. Antonino Virga - dirigente Servizio 4 igiene degli alimenti - D.A.S.O.E.	

	Data	Funzione	Firma
Progetto revisione	6 maggio 2013	Dott.ssa Gabriella Iannolino - dirigente U.O.B. 4.2 - Piani e gestione emergenze - Servizio 4 Sicurezza alimentare - D.A.S.O.E.	
Redatto	7 maggio 2013	Dott.ssa Gabriella Iannolino - dirigente U.O.B. 4.2 - Piani e gestione emergenze - Servizio 4 Sicurezza alimentare - D.A.S.O.E.	
Verificato	3 giugno 2013	Dott. Gioacchino Genchi - dirigente Servizio 4 Sicurezza alimentare - D.A.S.O.E.	
Approvato	4 giugno 2013	Dott. Gioacchino Genchi - dirigente Servizio 4 Sicurezza alimentare - D.A.S.O.E.	
In vigore	Dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione		

Gestore: Funzione ..... Firma: ..... Data .....

Copia informativa  Copia controllata  Copia n. ....

Funzione	Presenza visione della messa in vigore		Presenza visione del ritiro	
	Data	Firma	Data	Firma

Per presa visione

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà del SISPVAL.  
Il possessore è responsabile del suo impiego, della riservatezza e della conservazione.

Revisioni	Modifiche	Pagina
Rev 0	.....	.....
Rev 1	Modifica da: "gli audit possono essere generali o di settore. Gli audit di settore possono essere condotti nell'ambito di un audit generale" a "gli audit possono essere di sistema o di settore. Gli audit di settore possono essere condotti nell'ambito di un audit di sistema".	3 di 7
Rev 1	Modifica da: "la procedura si applica agli audit esterni sulle A.S.P., limitatamente ai seguenti servizi (strutture complesse) del Dipartimento di prevenzione" a "la procedura si applica agli audit esterni sulle A.S.P., limitatamente ai seguenti servizi (strutture complesse) dei Dipartimenti di prevenzione medici e veterinari"	3 di 7
Rev 1	Modifica da: "il programma di audit viene definito anno per anno entro il mese di gennaio" a "il programma di audit viene definito anno per anno entro il mese di febbraio"	4 di 7
Rev 1	Modifica da: "un audit generale presso il Dipartimento di prevenzione di almeno 3 A.S.P. della Regione" a "un audit di sistema presso almeno 2 A.S.P. della Regione"	4 di 7
Rev 1	Modifica da: "gli audit generali e di settore possono essere svolti solo da auditor in possesso della adeguata competenza" a "gli audit di sistema e di settore possono essere svolti solo da auditor in possesso dell'adeguata competenza".	5 di 7
Rev 1	Modifica da: "almeno 4 anni nel campo della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare" a "almeno 4 anni nel campo della sanità pubblica veterinaria o della sicurezza alimentare o del controllo delle acque destinate al consumo umano"	6 di 7
Rev 1	Modifica da: "qualifica in qualità di responsabile di gruppi di audit rilasciata da un organismo preposto alla certificazione del personale o, in alternativa, 4 audit completi per un totale di almeno 15 giorni di esperienza di audit" a "un audit completo per un totale di almeno 3 giorni di esperienza di audit"	6 di 7
Rev 1	Modifica da: "almeno 3 anni nel campo della sicurezza alimentare (inclusi salute e benessere animale)" a "almeno 3 anni nel campo della sicurezza alimentare"	6 di 7
Rev 1	Modifica da: "un auditor con i requisiti di cui al punto 6.3.2" a "uno o più auditor con i requisiti di cui al punto 6.3.2"	6 di 7 7 di 7
Rev 1	Modifica da: "il responsabile del servizio regionale" a "il responsabile del servizio regionale di igiene degli alimenti o suo delegato"	7 di 7
Rev 2	Modifica da "Igiene degli alimenti" a "Sicurezza alimentare" Inserito "N. 14 allegati"	Intestazione di ogni pagina
Rev 2	Inserimento "Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 - Rep. atti n. 46/CSR - Recepito con D.A. n. 477/13 dell'11 marzo 2013"	4 di 9
Rev 2	Eliminato "entro il mese di gennaio". Inserimento: "In funzione delle risultanze del programma dell'anno precedente". Modifica da "2" a "1"	5 di 9
Rev 2	Modifica da: "un audit completo per un totale di almeno 3 giorni di esperienza di audit" a "Un audit di sistema sull'Autorità Competente per un totale di almeno 3 giorni di esperienza"	7 di 9
Rev 2	Modifica da "generale" a "di sistema". Inserito "ove necessario", "che può essere", "LSP" e "o tra altre P.A.". Eliminato "o persona da loro designata". Modifica da: "igiene degli alimenti" a "sicurezza alimentare"	8 e 9 di 9
Rev 2	Modifica da: "igiene degli alimenti" a "sicurezza alimentare"	9 di 9
Rev 2	Inserimento SAPDAU01.E02 - Comunicazioni al Committente del programma di audit	9 di 9 - Allegato 12

**1 - SCOPO**

La presente procedura documentata descrive le responsabilità e le modalità operative con cui l'autorità competente della Regione procede a audit presso le aziende sanitarie provinciali per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi definiti nel regolamento CE n. 882/2004 e successive rettifiche e modifiche. Alla luce dei risultati emersi nel corso delle attività di audit le autorità competenti sopra menzionate prendono le misure appropriate.

Gli audit possono essere di sistema o di settore. Gli audit di settore possono essere condotti nell'ambito di un audit di sistema. Tutti gli audit sono soggetti ad un esame indipendente e sono svolti in modo trasparente.

**2 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

La procedura si applica agli audit esterni sulle A.S.P., limitatamente ai seguenti i servizi (strutture complesse) dei dipartimenti di prevenzione medici e veterinari: Servizio d'igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), Servizio d'igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA), Servizio d'Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ), Laboratori di sanità pubblica.

**3 - RIFERIMENTI**

Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Decisione della Commissione del 29 settembre 2006 che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale.

UNI EN ISO 9000:2005 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario.

Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 - Rep. atti n. 46/CSR - Recepito con D.A. n. 477/13 dell'11 marzo 2013.

**4 - DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI****4.1. Definizioni**

Audit - Reg. CE n. 882/2004	Un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi.
Criteri dell'audit	Insieme di politiche, procedure o requisiti [rectius: prescrizioni] utilizzati come riferimento a cui si confrontano le evidenze dell'audit, ossia la norma in base alla quale sono valutate le attività dell'organizzazione oggetto dell'audit.
Piano dell'audit	Descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione di un audit.
Programma di audit	Insieme di uno o più audit pianificati per un arco di tempo definito e orientati verso uno scopo specifico.
Gruppo di audit	Uno o più auditor che eseguono un audit supportati, se richiesto, da esperti tecnici.
Organizzazione oggetto dell'audit	Organizzazione sottoposta all'audit.
Auditor	Persona che ha la competenza per effettuare un audit.
Azione correttiva	Azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata o di altre situazioni indesiderabili rilevate.
Azione preventiva	Azione per eliminare la causa di una non conformità potenziale o di altre situazioni indesiderabili potenziali.
Esperto tecnico	Persona che fornisce conoscenze o competenze specifiche al gruppo di audit.

**4.2. Abbreviazioni**

PD	Procedura documentata
AI	Audit interni
CS	Capo servizio

**5 - RESPONSABILITÀ**

Sono descritte nel capitolo "Modalità esecutive".

**6 - MODALITÀ ESECUTIVE****6.1. Definizione del programma di audit**

Il programma di audit viene definito anno per anno in funzione delle risultanze del programma dell'anno precedente. Comprende almeno:

- un audit di sistema presso 1 Azienda sanitaria provinciale della Regione;
- 1 audit di settore;

tali audit prevedono l'esecuzione di controlli ufficiali sul campo, ove previsto anche senza preavviso, da parte del soggetto auditato.

Il programma di audit si articola in:

Individuazione dell'autorità per la gestione del programma di audit	Individuazione/designazione dell'autorità per la gestione del programma di audit
Definizione del programma di audit	In termini di: <ul style="list-style-type: none"> <li>— obiettivi ed estensione</li> <li>— responsabilità</li> <li>— risorse</li> <li>— procedure</li> </ul>

Attuazione del programma di audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>— programmazione degli audit</li> <li>— valutazione degli auditor</li> <li>— costituzione dei gruppi di audit</li> <li>— direttive per l'attività di audit</li> <li>— conservazione delle registrazioni</li> </ul>
Competenza e valutazione degli auditor	— vedi paragrafo "Competenza e valutazione degli auditor"
Attività di audit	— conservazione delle registrazioni (per il dettaglio in merito allo svolgimento delle attività di audit si rimanda al paragrafo "Esecuzione di un singolo audit")
Monitoraggio e riesame del programma di audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>— monitoraggio e riesame</li> <li>— identificazione delle esigenze di azioni correttive e preventive</li> <li>— identificazione delle opportunità di miglioramento</li> </ul>
Miglioramento del programma di audit	— attività conseguente al riesame del programma di audit

### 6.2. Esecuzione di un singolo audit

Il processo relativo alla esecuzione di un singolo audit si articola in:

Avvio dell'audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>— nomina del responsabile del gruppo di audit</li> <li>— definizione degli obiettivi, del campo e dei criteri dell'audit</li> <li>— determinazione della fattibilità dell'audit</li> <li>— costituzione del gruppo di audit</li> <li>— presa di contatto iniziale con l'organizzazione oggetto dell'audit</li> </ul>
Conduzione del riesame della documentazione	— riesame dei documenti pertinenti del sistema di gestione, incluse le registrazioni, e determinazione della loro adeguatezza con riferimento ai criteri dell'audit
Preparazione delle attività di audit sul posto	<ul style="list-style-type: none"> <li>— preparazione del piano dell'audit</li> <li>— assegnazione dei compiti al gruppo di audit</li> <li>— preparazione dei documenti di lavoro</li> </ul>
Svolgimento delle attività di audit sul posto	<ul style="list-style-type: none"> <li>— svolgimento della riunione di apertura</li> <li>— comunicazione durante l'audit</li> <li>— ruoli e responsabilità delle guide e degli osservatori</li> <li>— raccolta e verifica delle informazioni</li> <li>— elaborazione delle risultanze dell'audit</li> <li>— formulazione delle raccomandazioni</li> <li>— preparazione delle conclusioni dell'audit</li> <li>— svolgimento della riunione di chiusura</li> </ul>
Preparazione, approvazione e distribuzione del rapporto di audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>— preparazione del rapporto di audit</li> <li>— approvazione e distribuzione del rapporto di audit</li> </ul>
Chiusura dell'audit	— Divulgazione dei documenti riguardanti l'audit
Attuazione delle azioni successive all'audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Verifica del completamento delle azioni correttive</li> <li>— Verifica dell'efficacia delle azioni correttive</li> </ul>

### 6.3. Competenza e valutazione degli auditor

Gli audit di sistema e di settore possono essere svolti solo da auditor in possesso dell'adeguata competenza. La valutazione della competenza avviene mediante esame di un curriculum vitae dettagliato in cui devono essere dettagliate: istruzione, esperienza di lavoro, formazione ed addestramento come auditor ed esperienza di audit nel settore della sicurezza alimentare.

#### 6.3.1. Istruzione, esperienza di lavoro, formazione ed addestramento come auditor ed esperienza di audit necessari per la designazione del responsabile del gruppo di audit

Istruzione	Laurea in discipline scientifiche
Esperienza di lavoro	Almeno 4 anni nel campo della sanità pubblica veterinaria o della sicurezza alimentare o del controllo delle acque destinate al consumo umano
Esperienza di lavoro in campo gestionale	Almeno un anno dei quattro di cui sopra in qualità di responsabile di struttura o in un ruolo di responsabilità nel campo della sicurezza alimentare
Formazione ed addestramento come auditor	Documentata attività di formazione come discente e/o docente in tema di audit
Esperienza di audit	Un audit di sistema sull'autorità competente per un totale di almeno 3 giorni di esperienza

## 6.3.2. Istruzione, esperienza di lavoro, formazione ed addestramento come auditor ed esperienza di audit necessari per la designazione degli auditor

Istruzione	Laurea in discipline scientifiche
Esperienza di lavoro	Almeno 4 anni nel campo della sanità pubblica veterinaria o della sicurezza alimentare o del controllo delle acque destinate al consumo umano
Esperienza di lavoro in campo gestionale	Almeno un anno dei quattro di cui sopra in qualità di responsabile di struttura o in un ruolo di responsabilità nel campo della sicurezza alimentare
Formazione ed addestramento come auditor	Documentata attività di formazione come discente e/o docente in tema di audit
Esperienza di audit	Un audit effettuato come auditor o auditor in addestramento sotto la direzione e la guida di un responsabile di gruppo di audit

## 6.3.3. Istruzione, esperienza di lavoro, formazione ed addestramento come auditor ed esperienza di audit necessari per la designazione dell'esperto tecnico

Istruzione	Diploma di scuola media superiore
Esperienza di lavoro	Almeno 3 anni nel campo della sicurezza alimentare
Esperienza di lavoro in campo gestionale	Non richiesta
Formazione ed addestramento come auditor	Documentata attività di formazione come discente e/o docente in tema di audit
Esperienza di audit	Non richiesta

## 6.4. Composizione dei gruppi di audit

## 6.4.1. Audit generale presso il Dipartimento di prevenzione delle Aziende U.S.L. della Regione

Il gruppo di audit è composto almeno da:

- un responsabile del gruppo di audit con i requisiti di cui al punto 6.3.1
- uno o più auditor con i requisiti di cui al punto 6.3.2
- un esperto tecnico, ove necessario, con i requisiti di cui al punto 6.3.3 che può essere scelto tra i responsabili dei servizi SIAN, SIAOA, SIAPZ, LSP del Dipartimento di prevenzione di una A.S.P. o tra altre P.A.
- il responsabile del servizio regionale Sicurezza alimentare o suo delegato (solo per le attività che non ricadono sotto la loro diretta responsabilità).

## 6.4.2. Audit di settore (con esecuzione di controlli ufficiali sul campo da parte del soggetto auditato)

Il gruppo di audit è composto almeno da:

- un responsabile del gruppo di audit con i requisiti di cui al punto 6.3.1
- uno o più auditor con i requisiti di cui al punto 6.3.2
- un esperto tecnico, ove necessario, con i requisiti di cui al punto 6.3.3 che può essere scelto tra i responsabili dei servizi SIAN, SIAOA, SIAPZ, LSP del Dipartimento di prevenzione di una A.S.P. o tra altre P.A.
- il responsabile del servizio regionale sicurezza alimentare o suo delegato (solo per le attività che non ricadono sotto la loro diretta responsabilità).

## 7 - ALLEGATI ALLA PROCEDURA

- 1 Modulo "Programma di audit" - SAPDAU01.I01
- 2 Modulo "Valutazione degli auditor e degli esperti tecnici" - SAPDAU01.I02
- 3 Modulo "Monitoraggio, riesame e miglioramento del programma di audit" - SAPDAU01.I03
- 4 Modulo "Nomina dei componenti del gruppo di audit" - SAPDAU01.I04
- 5 Modulo "Piano di audit" - SAPDAU01.I05
- 6 Modulo "Rapporto sull'esame della documentazione" - SAPDAU01.I06
- 7 Modulo "Lista di riscontro audit" - SAPDAU01.I07
- 8 Modulo "Rapporto di audit" - SAPDAU01.I08
- 9 Modulo "Raccomandazioni" - SAPDAU01.I09
- 10 Modulo "Piano d'azione e/o d'intervento" - SAPDAU01.I10
- 11 Modulo "Comunicazioni all'organizzazione oggetto di audit integrazioni/chiarimenti" - SAPDAU01.E01
- 12 Modulo "Comunicazioni al committente del Programma di audit" - SAPDAU01.E02

## 8 - COLLOCAZIONE DELLA PROCEDURA

La procedura è collocata nella stanza n. 103 del servizio 4 "Sicurezza alimentare" al primo piano dei locali di via Mario Vaccaro n. 5 in Palermo, nell'armadio 1614, all'interno del faldone "documenti - procedure" sottocartella "audit-formazione".

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
DIPARTIMENTO A.S.O.E. - SERVIZIO IV - SICUREZZA ALIMENTARE

SAPDAU01.I01	PROGRAMMA DI AUDIT	REV. 1
	PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004	4.6.2013
Revisioni	Modifiche	Pagina
Rev 0	.....	.....
Rev 1	Modifica da "Igiene degli alimenti" a "Sicurezza alimentare"	Intestazione di ogni pagina

Anno di competenza:

Autorità per la gestione del programma di audit:

Obiettivi del programma di audit:

Estensione del programma di audit:

Responsabilità:

Risorse:

Articolazione del programma

Tipo di audit	Organizzazione oggetto di audit	Data	Gruppo di audit

Redazione: Funzione: ..... Firma: ..... Data: ...../...../.....

Approvazione: Funzione: ..... Firma: ..... Data: ...../...../.....





Riesame del programma di audit

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

Miglioramento del programma di audit

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

Redazione: Funzione: ..... Firma: ..... Data: ...../...../.....

Approvazione: Funzione: ..... Firma: ..... Data: ...../...../.....

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
DIPARTIMENTO A.S.O.E. - SERVIZIO IV - SICUREZZA ALIMENTARE

SAPDAU01.I04	NOMINA DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI AUDIT PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004	REV. 1 4.6.2013
--------------	--	--------------------

Tabella modifiche

Revisioni	Modifiche	Pagina
Rev 0	.....	.....
Rev 1	Modifica da "Igiene degli alimenti" a "Sicurezza alimentare"	Intestazione di ogni pagina

A: <Nome> <Cognome>  
<Ruolo>p.c. <Nome> <Cognome>  
<Ruolo>

Oggetto:

Le SS.LL. sono incaricate di effettuare l'audit dell'unità organizzativa di cui all'oggetto.

Data: ...../...../.....

Il responsabile del

.....

Firme per accettazione

Nominativo: Funzione: ..... Firma: ..... Data: ...../...../.....

Nominativo: Funzione: ..... Firma: ..... Data: ...../...../.....

Nominativo: Funzione: ..... Firma: ..... Data: ...../...../.....

Nominativo: Funzione: ..... Firma: ..... Data: ...../...../.....

Nominativo: Funzione: ..... Firma: ..... Data: ...../...../.....

REGIONE SICILIANA  
 ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
 DIPARTIMENTO A.S.O.E. - SERVIZIO IV - SICUREZZA ALIMENTARE

SAPDAU01.I05	<b>PIANO DI AUDIT</b>	<b>REV. 1</b>
	PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004	4.6.2013

*Tabella modifiche*

Revisioni	Modifiche	Pagina
Rev 0	.....	.....
Rev 1	Modifica da “Igiene degli alimenti” a “Sicurezza alimentare”	Intestazione di ogni pagina

Programma di audit

Servizio oggetto dell'audit

Data di inizio e fine dell'audit

Obiettivi dell'audit

Campo dell'audit

Criteri per svolgimento dell'audit

Estensione dell'audit

Documenti di riferimento

Responsabile del gruppo di audit

Nominativo degli auditor

Nominativo del/i esperto/i tecnico/i

Nominativo degli osservatori

Nominativo degli auditor in addestramento

Nominativi dei dirigenti del servizio oggetto di audit

Altro personale di cui è richiesta la presenza

Articolazione dell'audit

Attività	Auditors/esperti	Personale coinvolto	Data	Durata

Redazione:      Funzione: .....      Firma: .....      Data: ...../...../.....  
 Approvazione:      Funzione: .....      Firma: .....      Data: ...../...../.....



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
DIPARTIMENTO A.S.O.E. - SERVIZIO IV - SICUREZZA ALIMENTARE

SAPDAU01.I07	LISTA DI RISCONTRO AUDIT	REV. 1
	PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004	4.6.2013

## Tabella modifiche

Revisioni	Modifiche	Pagina
Rev 0	.....	.....
Rev 1	Modifica da "Igiene degli alimenti" a "Sicurezza alimentare"	Intestazione di ogni pagina
Rev 1	Modifica da "visita ispettiva" a "controllo ufficiale" e da "ispettori" a "audit"	Pagina 34

Identificazione dell'organizzazione oggetto dell'audit:	Luogo:	Data:
		...../...../.....

Obiettivi dell'audit:

Componenti del gruppo di audit:

Nominativo	Ruolo

Note:

Identificazione organizzazione oggetto di audit ..... Data .....

Rif. normativi	Oggetto della valutazione	Valutazione da parte del gruppo ispettivo		Raccomandazione
		Analisi documentale	Audit sul campo	

**Obblighi generali in relazione all'organizzazione di controlli ufficiali**

(Titolo II - Controlli ufficiali ad opera degli stati membri - Capo I - Obblighi generali, articolo 3, reg. n. 882/2004)

Articolo 3, reg. 882/2004 par. 1	<p>1. Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto:</p> <p>a) dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali;</p> <p>b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;</p> <p>c) l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti;</p> <p>e d) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.</p>			
----------------------------------	---	--	--	--

Rif. normativi	Oggetto della valutazione	Valutazione da parte del gruppo ispettivo		Raccomandazione
		Analisi documentale	Audit sul campo	
Articolo 3, reg. 882/2004 par. 2	2. I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, salvo qualora sia necessaria una notifica preliminare dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, come nel caso degli audit. I controlli ufficiali possono inoltre essere eseguiti su base ad hoc.			
Articolo 3, reg. 882/2004 par. 3	3. I controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale. In ciò rientrano i controlli sulle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, sull'uso dei mangimi e degli alimenti, sul magazzinaggio dei mangimi e degli alimenti, su qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione, compreso il trasporto, relativi ai mangimi o agli alimenti e sugli animali vivi, richiesti per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento.			
Articolo 3, reg. 882/2004 par. 4	4. I controlli ufficiali vengono effettuati, con la stessa accuratezza, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità, e sulle introduzioni da paesi terzi nei territori di cui all'allegato I.			
Articolo 3, reg. 882/2004 par. 5	5. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che i prodotti destinati ad essere inviati in un altro Stato membro siano controllati con la stessa accuratezza di quelli destinati ad essere immessi sul mercato nel proprio territorio.			
Articolo 3, reg. 882/2004 par. 6	6. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può verificare la conformità dei mangimi e degli alimenti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti mediante controlli di natura non discriminatoria. Nella misura strettamente necessaria per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono chiedere agli operatori cui sono recapitate merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di dette merci.			
Articolo 3, reg. 882/2004 par. 7	7. Uno Stato membro che, nel corso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il magazzinaggio o il trasporto, accerti una non conformità adotta le misure appropriate, che possono includere il rinvio allo Stato membro di origine.			

**Designazione delle autorità competenti e criteri operativi**

(Titolo II - Controlli ufficiali ad opera degli stati membri – Capo II - Autorità competenti, articolo 4, reg. n. 882/2004)

Articolo 4, reg. 882/2004 par. 1	1. Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili in relazione alle finalità e ai controlli ufficiali stabiliti dal presente regolamento.			
Articolo 4, reg. 882/2004 par. 2	2. Le autorità competenti assicurano quanto segue: a) l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi sono garantite; b) il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi conflitto di interesse; c) esse dispongono di un'adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini di eseguire test e dispongono di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati in modo efficace ed efficiente;			

Rif. normativi	Oggetto della valutazione	Valutazione da parte del gruppo ispettivo		Raccomandazione
		Analisi documentale	Audit sul campo	
	<p>d) esse dispongono di strutture e attrezzature appropriate e in adeguato grado di manutenzione per assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente;</p> <p>e) esse hanno facoltà di effettuare i controlli ufficiali e di adottare le misure previste nel presente regolamento;</p> <p>f) esse dispongono di piani di emergenza e sono pronte a gestire questi piani in casi di emergenza;</p> <p>g) gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti sono tenuti a sottoporsi ad ogni ispezione effettuata a norma del presente regolamento e a coadiuvare il personale dell'autorità competente nell'assolvimento dei suoi compiti.</p>			
Articolo 4, reg. 882/2004 par. 3	3. Se uno Stato membro conferisce la competenza di effettuare i controlli ufficiali ad un'altra autorità o ad altre autorità che non siano l'autorità centrale competente, in particolare quelle a livello regionale o locale, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate, anche, ove opportuno, in materia di protezione dell'ambiente e della salute.			
Articolo 4, reg. 882/2004 par. 4	4. Le autorità competenti assicurano l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli. I criteri elencati al paragrafo 2 devono essere pienamente rispettati da ogni autorità a cui è stata conferita la competenza di effettuare i controlli ufficiali.			
Articolo 4, reg. 882/2004 par. 5	5. Se, nell'ambito di un'autorità competente, vi sono più unità competenti a effettuare i controlli ufficiali, si deve assicurare il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti tra queste diverse unità.			
Articolo 4, reg. 882/2004 par. 6	6. Le autorità competenti procedono a audit interni o possono far eseguire audit esterni, e prendono le misure appropriate alla luce dei loro risultati, per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi del presente regolamento. Tali audit sono soggetti ad un esame indipendente e sono svolti in modo trasparente.			
Articolo 4, reg. 882/2004 par. 7	7. Norme dettagliate per l'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.			

**Personale che esegue controlli ufficiali**

(Titolo II - Controlli ufficiali ad opera degli stati membri – Capo II - Autorità competenti, articolo 6, reg. n. 882/2004)

Articolo 6, reg. 882/2004 comma a)	L'autorità competente assicura che tutto il suo personale che esegue controlli ufficiali: a) riceva, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consenta di espletare i propri compiti con competenza e svolgere i controlli ufficiali in modo coerente. Tale formazione copre, a seconda dei casi, gli ambiti di cui all'allegato II, capo I;			
Articolo 6, reg. 882/2004 comma b)	b) si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenze e riceva, se del caso, un'ulteriore formazione su base regolare;			
Articolo 6, reg. 882/2004 comma c)	c) abbia la capacità di praticare la cooperazione multidisciplinare.			

Rif. normativi	Oggetto della valutazione	Valutazione da parte del gruppo ispettivo		Raccomandazione
		Analisi documentale	Audit sul campo	
<b>Trasparenza e riservatezza</b>				
(Titolo II - Controlli ufficiali ad opera degli stati membri – Capo II - Autorità competenti, articolo 7, reg. n. 882/2004)				
Articolo 7, reg. 882/2004 par. 1	1. Le autorità competenti si impegnano a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza. A tal fine le informazioni pertinenti in loro possesso sono messe a disposizione del pubblico al più presto. In generale il pubblico ha accesso: a) alle informazioni concernenti le attività di controllo delle autorità competenti e la loro efficacia; b) alle informazioni ai sensi dell'articolo 10 del regolamento CE n. 178/2002.			
Articolo 7, reg. 882/2004 par. 2	2. L'autorità competente prende iniziative per garantire che i membri del proprio personale siano tenuti a non divulgare le informazioni ottenute nell'espletamento dei loro compiti di controllo ufficiali che per la loro natura sono coperte dal segreto professionale in casi debitamente giustificati. La tutela del segreto professionale non preclude la divulgazione da parte delle autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b). Le norme della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1) rimangono impregiudicate.			
Articolo 7, reg. 882/2004 par. 3	3. Le informazioni coperte dal segreto professionale includono in particolare: — la riservatezza delle indagini preliminari o dei procedimenti giudiziari in corso, — dei dati personali, — i documenti oggetto di un'eccezione di cui al regolamento CE n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1), — le informazioni tutelate dalla legislazione nazionale e dalla normativa comunitaria concernenti segnatamente il segreto professionale, la riservatezza delle deliberazioni, le relazioni internazionali e la difesa nazionale (1). G.U. L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento CE n. 1882/2003.			
<b>Procedure di controllo e verifica</b>				
(Titolo II - Controlli ufficiali ad opera degli stati membri – Capo II - Autorità competenti, articolo 8, reg. n. 882/2004)				
Articolo 8, reg. 882/2004 par. 1	1. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l'altro, agli ambiti di cui all'allegato II, capo II.			
Articolo 8, reg. 882/2004 par. 2	2. Gli Stati membri assicurano che esse dispongono di procedure giuridiche intese a garantire al personale delle autorità competenti l'accesso alle infrastrutture ed alla documentazione mantenuta dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, così da essere in grado di svolgere adeguatamente i loro compiti.			
Articolo 8, reg. 882/2004 par. 3	3. Le autorità competenti devono prevedere procedure per: a) verificare l'efficacia dei controlli ufficiali da esse eseguiti; b) assicurare che siano adottati i correttivi eventualmente necessari e che la documentazione di cui al paragrafo 1 sia opportunamente aggiornata.			



Rif. normativi	Oggetto della valutazione	Valutazione da parte del gruppo ispettivo		Raccomandazione
		Analisi documentale	Audit sul campo	
Articolo 8, reg. 882/2004 par. 4	<p>4. La Commissione può elaborare orientamenti per i controlli ufficiali secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2. Questi orientamenti possono comprendere, in particolare, raccomandazioni per i controlli ufficiali in materia di:</p> <p>a) applicazione dei principi HACCP;</p> <p>b) sistemi di gestione attuati dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti al fine di ottemperare ai requisiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti;</p> <p>c) sicurezza microbiologica, fisica e chimica dei mangimi e degli alimenti.</p>			

#### Relazioni

(Titolo II - Controlli ufficiali ad opera degli stati membri - Capo II - Autorità competenti, articolo 9, reg. n. 882/2004)

Articolo 9, reg. 882/2004 par. 1	1. L'autorità competente elabora relazioni sui controlli ufficiali da essa effettuati.			
Articolo 9, reg. 882/2004 par. 2	2. Le relazioni comprendono una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali, dei metodi di controllo applicati, dei risultati dei controlli ufficiali e, se del caso, l'indicazione degli interventi da adottarsi a cura dell'operatore interessato.			
Articolo 9, reg. 882/2004 par. 3	3. L'autorità competente rilascia una copia della relazione di cui al paragrafo 2 all'operatore interessato, almeno in caso di non conformità.			

#### Attività, metodi e tecniche di controllo

(Titolo II - Controlli ufficiali ad opera degli stati membri - Capo II - Autorità competenti, articolo 10, reg. n. 882/2004)

Articolo 10, reg. 882/2004 par. 1	1. I compiti correlati ai controlli ufficiali sono eseguiti, in generale, usando metodi e tecniche di controllo appropriati quali monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione, campionamento e analisi.			
Articolo 10, reg. 882/2004 par. 2	<p>2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l'altro, le seguenti attività:</p> <p>a) l'esame di tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e i risultati così ottenuti;</p> <p>b) l'ispezione di:</p> <p>i) impianti dei produttori primari, aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, compresi adiacenze, locali, attrezzature, installazioni e macchinari, trasporti, nonché di mangimi e alimenti;</p> <p>ii) materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di mangimi e alimenti;</p> <p>iii) prodotti semilavorati;</p> <p>iv) materiali e articoli destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari;</p> <p>v) prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione e antiparassitari;</p> <p>vi) etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari;</p> <p>c) controlli delle condizioni igieniche nelle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti;</p> <p>d) valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP, tenendo conto dell'uso delle guide a tal fine stabilite in conformità della normativa comunitaria;</p> <p>e) esame di materiale scritto e di altre registrazioni che possano avere pertinenza per la valutazione della conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti;</p>			

Rif. normativi	Oggetto della valutazione	Valutazione da parte del gruppo ispettivo		Raccomandazione
		Analisi documentale	Audit sul campo	
	<p>f) interviste con gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e con il loro personale;</p> <p>g) lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti;</p> <p>h) controlli effettuati con gli strumenti propri dell'autorità competente per verificare le misure degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti;</p> <p>i) qualsiasi altra attività richiesta per assicurare l'attuazione degli obiettivi del presente regolamento.</p>			
<b>Metodi di campionamento e di analisi</b>				
(Titolo II - Controlli ufficiali ad opera degli stati membri – Capo III - Campionamento e analisi, articolo 11, reg. n. 882/2004)				
Articolo 11, reg. 882/2004 par. 1	<p>1. I metodi di campionamento e di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie oppure:</p> <p>a) se tali norme non esistono, a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, ad esempio quelli accettati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o quelli accettati dalla legislazione nazionale;</p> <p>oppure b) in assenza, ad altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici.</p>			
Articolo 11, reg. 882/2004 par. 2	<p>▼ C1</p> <p>2. Allorquando il paragrafo 1 non è d'applicazione, i metodi di analisi possono essere convalidati in un unico laboratorio conformemente ad un protocollo riconosciuto internazionalmente.</p>			
Articolo 11, reg. 882/2004 par. 3	<p>3. I metodi di analisi devono essere caratterizzati, quando possibile, dai criteri opportuni elencati nell'allegato III.</p>			
Articolo 10, reg. 882/2004 par. 4	<p>4. ► M7 Le seguenti misure di attuazione possono essere adottate dalla Commissione: ◀</p> <p>a) metodi di campionamento e di analisi, compresi i metodi di conferma o di riferimento da usarsi in caso di controversia;</p> <p>b) criteri di efficienza, parametri di analisi, incertezza della misura e procedure di convalida dei metodi di cui alla lettera a);</p> <p>e c) norme sull'interpretazione dei risultati.</p> <p>▼ M7</p> <p>Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 62, paragrafo 4.</p>			
Articolo 10, reg. 882/2004 par. 5	<p>▼ C1</p> <p>5. Le autorità competenti fissano procedure adeguate atte a garantire il diritto degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti i cui prodotti sono oggetto di campionamento e di analisi di chiedere un ulteriore parere di esperti, fatto salvo l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente in caso di emergenza.</p>			
Articolo 10, reg. 882/2004 par. 6	<p>6. In particolare, esse vigilano affinché gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti possano ottenere un numero sufficiente di campioni per un ulteriore parere di esperti, a meno che ciò sia impossibile nel caso di prodotti altamente deperibili o dello scarsissimo quantitativo di substrato disponibile.</p>			
Articolo 10, reg. 882/2004 par. 7	<p>7. I campioni devono essere manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne la validità dal punto sia giuridico che analitico.</p>			

Rif. normativi	Oggetto della valutazione	Valutazione da parte del gruppo ispettivo		Raccomandazione
		Analisi documentale	Audit sul campo	
<b>Metodi di campionamento e di analisi</b>				
(Titolo II - Controlli ufficiali ad opera degli stati membri – Capo III - Campionamento e analisi, articolo 11, reg. n. 882/2004)				
Articolo 11, reg. 882/2004 par. 1	1. I metodi di campionamento e di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie oppure: a) se tali norme non esistono, a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, ad esempio quelli accettati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o quelli accettati dalla legislazione nazionale; oppure b) in assenza, ad altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici.			
Articolo 11, reg. 882/2004 par. 2	2. Allorquando il paragrafo 1 non è d'applicazione, i metodi di analisi possono essere convalidati in un unico laboratorio conformemente ad un protocollo riconosciuto internazionalmente.			
Articolo 11, reg. 882/2004 par. 3	3. I metodi di analisi devono essere caratterizzati, quando possibile, dai criteri opportuni elencati nell'allegato III.			
Articolo 11, reg. 882/2004 par. 4	4. ► M7 Le seguenti misure di attuazione possono essere adottate dalla Commissione: ◀ a) metodi di campionamento e di analisi, compresi i metodi di conferma o di riferimento da usarsi in caso di controversia b) criteri di efficienza, parametri di analisi, incertezza della misura e procedure di convalida dei metodi di cui alla lettera a); e c) norme sull'interpretazione dei risultati. ▼ M7 Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 62, paragrafo 4.			
Articolo 11, reg. 882/2004 par. 5	▼ C1 5. Le autorità competenti fissano procedure adeguate atte a garantire il diritto degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti i cui prodotti sono oggetto di campionamento e di analisi di chiedere un ulteriore parere di esperti, fatto salvo l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente in caso di emergenza.			
Articolo 11, reg. 882/2004 par. 6	6. In particolare, esse vigilano affinché gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti possano ottenere un numero sufficiente di campioni per un ulteriore parere di esperti, a meno che ciò sia impossibile nel caso di prodotti altamente deperibili o dello scarsissimo quantitativo di substrato disponibile.			
Articolo 11, reg. 882/2004 par. 7	7. I campioni devono essere manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne la validità dal punto sia giuridico che analitico.			
<b>Laboratori ufficiali</b>				
(Titolo II - Controlli ufficiali ad opera degli stati membri – Capo III - Campionamento e analisi, articolo 12, reg. n. 882/2004)				
Articolo 12, reg. 882/2004 par. 1	1. L'autorità competente designa i laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali.			
Articolo 12, reg. 882/2004 par. 2	2. Le autorità competenti, tuttavia, possono designare soltanto i laboratori che operano, sono valutati e accreditati conformemente alle seguenti norme europee: a) EN ISO/IEC 17025 su «Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura»; ▼ M6			

Rif. normativi	Oggetto della valutazione	Valutazione da parte del gruppo ispettivo		Raccomandazione
		Analisi documentale	Audit sul campo	
	b) EN ISO/CEI 17011 su «General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies» (Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità).			
Articolo 12, reg. 882/2004 par. 3	3. L'accREDITamento e la valutazione dei laboratori di prova di cui al paragrafo 2 possono riguardare singole prove o gruppi di prove.			
Articolo 12, reg. 882/2004 par. 4	▼ C1 4. L'autorità competente può annullare la designazione di cui al paragrafo 1 se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono più rispettate.			

**Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti**

(Titolo II - Controlli ufficiali ad opera degli stati membri – Capo VII - Altre disposizioni, articolo 31, reg. n. 882/2004)

Articolo 31, reg. 882/2004 par. 1	1. a) Le autorità competenti stabiliscono le procedure che devono seguire gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti ▼ C1 che chiedono la registrazione del loro stabilimento a norma del regolamento CE n. 852/2004, della direttiva n. 95/69/CE e del futuro regolamento sull'igiene dei mangimi. b) Esse elaborano e tengono aggiornato un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che sono stati registrati. Se simile elenco esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento.			
Articolo 31, reg. 882/2004 par. 2	2. a) Le autorità competenti stabiliscono le procedure che gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti devono seguire per il riconoscimento del loro stabilimento a norma del regolamento CE n. 852/2004 e CE n. 854/2004, o della direttiva 95/69/CE e del futuro regolamento sull'igiene dei mangimi. b) Al ricevimento di una domanda di riconoscimento presentata da un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti l'autorità competente effettua una visita in loco. c) L'autorità competente procede al riconoscimento dello stabilimento per le attività interessate soltanto se l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti ha dimostrato di soddisfare i pertinenti requisiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti. d) L'autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato qualora risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. Essa concede il riconoscimento definitivo soltanto qualora da un nuovo controllo ufficiale dello stabilimento, effettuato entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti della normativa in materia di mangimi o di alimenti. Se sono stati compiuti progressi evidenti ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti in questione, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare in totale sei mesi. e) L'autorità competente riesamina il riconoscimento degli stabilimenti in occasione dei controlli ufficiali. Qualora l'autorità competente individui gravi mancanze o debba arrestare la produzione di uno stabilimento ripetutamente e l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti non sia in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura, l'autorità competente avvia le procedure per revocare il riconoscimento dello stabilimento. Tuttavia, l'autorità competente può sospendere il riconoscimento di uno stabilimento se l'operatore del settore			

Rif. normativi	Oggetto della valutazione	Valutazione da parte del gruppo ispettivo		Raccomandazione
		Analisi documentale	Audit sul campo	
	dei mangimi e degli alimenti può garantire che esso ovvierà alle mancanze entro un ragionevole lasso di tempo. f) Le autorità competenti tengono elenchi aggiornati degli stabilimenti riconosciuti, e li rendono accessibili agli altri Stati membri e al pubblico con modalità che possono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.			

**Azioni in caso di non conformità alla normativa**

(Titolo VII - Misure di attuazione – Capo I - Misure nazionali di attuazione, articolo 54, reg. n. 882/2004)

Articolo 54, reg. 882/2004 par. 1	1. L'autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità.			
Articolo 54, reg. 882/2004 par. 2	2. Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure: a) l'imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; b) la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato, dell'importazione o dell'esportazione di mangimi, alimenti o animali; c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti; d) l'autorizzazione dell'uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti; e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo; f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento; g) le misure di cui all'articolo 19 sulle partite provenienti da paesi terzi; h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.			
Articolo 54, reg. 882/2004 par. 3	3. L'autorità competente trasmette all'operatore interessato o a un suo rappresentante: a) notifica scritta della sua decisione concernente l'azione da intraprendere a norma del paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni; b) informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.			
Articolo 54, reg. 882/2004 par. 4	4. Se del caso, l'autorità competente notifica la sua decisione anche all'autorità competente dello Stato membro d'invio.			
Articolo 54, reg. 882/2004 par. 5	▼ C1 5. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile.			

Data ed ora di completamento del controllo ufficiale ...../...../..... ora .....

Nome e firma degli auditor .....

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
DIPARTIMENTO A.S.O.E. - SERVIZIO IV - SICUREZZA ALIMENTARE

SAPDAU01.I08	RAPPORTO DI AUDIT	REV. 1
	PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004	4.6.2013

Revisioni	Modifiche	Pagina
Rev 0	.....	.....
Rev 1	Modifica da "Igiene degli alimenti" a "Sicurezza alimentare"	Intestazione di ogni pagina

Organizzazione oggetto dell'audit:

Data dell'audit:

Obiettivo dell'audit:

Campo dell'audit:

Rappresentanti dell'organizzazione partecipanti all'audit:

Organizzazione responsabile della conduzione dell'audit:

Componenti il gruppo di audit:

Criteri dell'audit:

Modalità di conduzione dell'audit:

Servizi, processi, attività, personale, luoghi e ambienti di lavoro, documentazione e registrazioni esaminati:

Risultanze:

Conclusioni:

Eventuali raccomandazioni:

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA C.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Firme dei componenti il gruppo di audit e del responsabile del gruppo audit	Firme del responsabile dell'organizzazione oggetto di audit
Nome ..... Cognome .....	Nome ..... Cognome .....
Firma .....	Firma .....

Firma del responsabile del programma di audit: .....

Le conclusioni dell'audit sono da mettere in relazione esclusiva con quanto effettivamente esaminato.

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
DIPARTIMENTO A.S.O.E. - SERVIZIO IV - SICUREZZA ALIMENTARE

SAPDAU01.I09	RACCOMANDAZIONI PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004	REV. 1 4.6.2013
--------------	--	--------------------

Revisioni	Modifiche	Pagina
Rev 0	.....	.....
Rev 1	Modifica da "Igiene degli alimenti" a "Sicurezza alimentare"	Intestazione di ogni pagina

Audit presso: ..... Data: ...../...../.....

Raccomandazione n. .... di ..... Rif. norma: .....

Descrizione:

Auditor che formula la raccomandazione	Responsabile Gruppo di Audit (RGA)	Responsabile Organizzazione oggetto di Audit
Nominativo:	Nominativo:	Nominativo:
Firma:	Firma:	Firma:
Data: .....	Data: ...../...../.....	Data: ...../...../.....

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
DIPARTIMENTO A.S.O.E. - SERVIZIO IV - SICUREZZA ALIMENTARE

SAPDAU01.I10	PIANO D'AZIONE E/O D'INTERVENTO	REV. 1
	PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004	4.6.2013

Revisioni	Modifiche	Pagina
Rev 0	.....	.....
Rev 1	Modifica da "Igiene degli alimenti" a "Sicurezza alimentare"	Intestazione di ogni pagina

Audit presso: \_\_\_\_\_ Data: ...../...../.....

Raccomandazione n. .... di ..... Rif. norma: .....

Descrizione:

Causa della NC e/o osservazione alla base della raccomandazione (a cura dell'organizzazione oggetto di audit):

Azione preventiva e/o correttiva proposta (a cura dell'organizzazione oggetto di audit):

Data proposta AC/AP: ...../...../..... AC/AP da attuare entro: indicare una data ...../...../.....

Responsabile AC/AP: funzione: ..... Firma: .....

Il responsabile dell'organizzazione oggetto di audit: funzione: ..... Firma: .....

Valutazione della AC/AP (a cura dell'auditor che ha formulato la raccomandazione):

Da verificare entro il .....

Sigla Auditor	Data ...../...../.....	Sigla RGA	Data ...../...../.....
---------------	------------------------	-----------	------------------------

Esito : AC/AP attuata  Data attuazione ...../...../.....

AC/AP non attuata  Motivazioni: .....

Data valutazione: ...../...../..... Il responsabile .....



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
DIPARTIMENTO A.S.O.E. - SERVIZIO IV - SICUREZZA ALIMENTARE

SAPDAU01.E01	COMUNICAZIONI ALL'ORGANIZZAZIONE OGGETTO DI AUDIT - INTEGRAZIONE/CHIARIMENTI PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004	REV. 1 4.6.2013
--------------	---	--------------------

Revisioni	Modifiche	Pagina
Rev 0	.....	.....
Rev 1	Modifica da "Igiene degli alimenti" a "Sicurezza alimentare"	Intestazione di ogni pagina

Da A Responsabile dell'organizzazione oggetto di audit

via  
tel.  
fax  
e-mail:

Data: ...../...../.....

Si richiedono le seguenti integrazioni/chiarimenti da comunicare/trasmettere al mittente:

Elenco dei documenti da trasmettere

Elenco dei documenti da revisionare

Altro

Funzione: Il responsabile      Firma: .....      Data: ...../...../.....

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
DIPARTIMENTO A.S.O.E. - SERVIZIO IV - SICUREZZA ALIMENTARE

SAPDAU01.E02	COMUNICAZIONI AL COMMITTENTE DEL PROGRAMMA DI AUDIT	REV. 0
	PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004	4.6.2013

*Tabella modifiche*

Revisioni	Modifiche	Pagina
Rev 0	.....	.....

Da Responsabile dell'organizzazione oggetto di audit

A Committente del Programma di audit  
Servizio 4 "Sicurezza alimentare" - DASOE  
Via Mario Vaccaro n. 5 - Palermo

via

tel.

fax

e-mail:

Data: ...../...../.....

*Comunicazione ante audit*

In riferimento al gruppo di audit nominato con D.D.G. n. .... del ..... per la realizzazione Programma di audit relativo all'anno ..... si rappresenta che:

- 1 o più componenti del gruppo di audit non sono indipendenti dall'attività oggetto dell'audit.
- 1 o più componenti del gruppo di audit non sono liberi da pregiudizi.
- 1 o più componenti del gruppo di audit potrebbero operare in conflitto di interessi.
- Altro

Allegare relazione dalla quale si evinca chiaramente la motivazione che potrebbe portare al mancato soddisfacimento dei requisiti degli auditor ai sensi della decisione n. 677/2006 punto 5.3 e della UNI EN ISO 19011:2003 punto 4.

*Comunicazione post audit*

In riferimento all'audit condotto in data ..... dal gruppo di audit nominato con D.D.G. n. .... del ..... per la realizzazione Programma di audit relativo all'anno ..... si rappresenta che sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze:

- Il Piano di audit non è stato predisposto in accordo con l'Organizzazione auditata.
- Non è stata rispettata la tempistica indicata nel piano di audit
- Durante la conduzione dell'audit si è riscontrata l'ingerenza di personale non indicato nel piano di audit
- Durante la conduzione dell'audit sono emerse discordanze tra i componenti del gruppo di audit.
- Altro

Allegare relazione dalla quale si evinca chiaramente il mancato soddisfacimento dei requisiti relativi alla corretta conduzione di un audit ai sensi della decisione n. 677/2006 punto 6 e della UNI EN ISO 19011:2003 punto 7.

Funzione: Il responsabile

Firma: .....

Data: ...../...../.....

AUDIT SULL'AUTORITÀ COMPETENTE  
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004  
PROGRAMMA DI AUDIT 2013

**Programma di audit**

Anno di competenza  
2013

Autorità competente per la gestione del programma

Servizio 4 "Sicurezza alimentare" del D.A.S.O.E. (D.D.G. del 25 febbraio 2011 - *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 12, del 18 marzo 2011)

Obiettivi del programma di audit

Verificare che le Autorità competenti territoriali svolgano l'attività di controllo ufficiale, nel campo della sicurezza alimentare, in conformità ai requisiti specificati nel regolamento CE n. 882/2004.

Estensione del programma di audit

I soggetti auditati e la tipologia di audit sono indicati in tabella 1.2, colonna 1 e 2.

Responsabilità

Il responsabile del programma ha il compito di:

- 1) redigere il programma di audit;
- 2) valutare gli auditor;
- 3) costituire i gruppi di audit;
- 4) fornire direttive agli auditor in merito alle modalità di esecuzione degli audit;
- 5) conservare le registrazioni relative alle attività di audit;
- 6) monitorare e riesaminare il programma di audit;
- 7) valutare, con il supporto degli auditor ove necessario, le azioni correttive e preventive proposte dai soggetti auditati a seguito delle raccomandazioni formulate dagli auditor nell'ambito dei singoli piani di audit;
- 8) valutare l'opportunità di miglioramento del programma.

Risorse

Le risorse umane sono state individuate tra il personale delle AA.SS.PP. che risponde ai requisiti della "Decisione n. 677/2006 - 6.6. Competenza degli auditor", della norma UNI EN ISO 19011 "Principi dell'attività di audit e competenza degli auditor" ed ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria" recepito con D.A. n. 477/13 dell'11 marzo 2013.

Le risorse economiche per la realizzazione del programma 2013 e per il funzionamento dei gruppi di audit sono state affidate all'A.S.P. di Caltanissetta che con deliberazione n. 582 del 12 dicembre 2012 ha autorizzato la spesa ed ha dato mandato al dott. Antonio Bonura, in qualità di coordinatore, di acquisire copia delle note spesa degli auditor per il successivo rimborso all'A.S.P. di appartenenza di ciascun auditor. Le risorse documentali sono le "Procedure regionali per la conduzione degli audit nel settore della sicurezza alimentare" approvate con D.D.G. del 25 febbraio 2011 e approvate in revisione con l'allegato 1.1 del presente decreto.

Tabella 1.2 - *Programma di audit*

Soggetto auditato	Tipologia di audit	Programmazione	Gruppi di audit
A.S.P. CL (DPV e SIAOA)	Settore allergeni	Entro il 30 dicembre 2013	Dott. Ireneo Sferrazza (Lead) - A.S.P. di EN Dott. Giacomo Di Miceli - A.S.P. di SR Dott. Francesco De Luca - A.S.P. di EN (in addestramento)
A.S.P. ME (DPV e SIAOA)	Sistema	Entro il 30 dicembre 2013	Dott. Ireneo Sferrazza (Lead) - A.S.P. di EN Dott. Stefano Ilardo - A.S.P. di SR Dott. Francesco De Luca - A.S.P. di EN (in addestramento) Dott. Giancarlo Chiara - A.S.P. SR (in addestramento)
A.S.P. PA (DPV e SIAOA)	Settore pesca	Entro il 30 dicembre 2013	Dott. Angelo Ferlisi (Lead) - A.S.P. di CL Dott. Stefano Ilardo - A.S.P. di SR Dott. Simone Platania - A.S.P. di CT (in addestramento)
A.S.P. RG (DPM e SIAN)	Settore fitofarmaci	Entro il 30 dicembre 2013	Dott. Enzo Marcone (Lead) - A.S.P. di CT Dott.ssa Giuseppina Villini - A.S.P. di PA (in addestramento)
A.S.P. TP (DPM e SIAN)	Settore ristorazione collettiva	Entro il 30 dicembre 2013	Dott. Antonio Bonura (Lead) - A.S.P. di CL Dott. Ignazio Faraone - A.S.P. di PA (in addestramento) Dott. Giancarlo Chiara - A.S.P. SR (in addestramento)
A.S.P. TP (DPV e SIAOA)	Settore MBV	Entro il 30 dicembre 2013	Dott. Angelo Ferlisi (Lead) - A.S.P. di CL Dott. Stefano Ilardo - A.S.P. di SR Dott. Simone Platania - A.S.P. di CT (in addestramento)
Totale	1 audit di sistema 5 audit di settore		

## Allegato 1.3

PIANO CAMPIONAMENTI 2013-2014  
 MONITORAGGIO RADIOATTIVITÀ ALIMENTI  
 Decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995

Matrici origine animale	A.S.P.									Totale
	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	
Latte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Carne	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Pesce	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Miele	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Totale	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Matrici origine vegetale	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Totale
Pasta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Farina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Ortaggi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Funghi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Totale	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Totale per A.S.P.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	72

*Istruzioni operative*

Le analisi sui campioni prelevati dalle AA.SS.PP. di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani verranno effettuate dalla struttura territoriale ARPA di Palermo, via Nairobi n. 4, tel. 091.7033573/7033517.

Le analisi sui campioni prelevati dalle AA.SS.PP. di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa verranno effettuate dalla struttura territoriale ARPA di Catania, via Carlo Ardigzone n. 25, tel. 095.2545127.

Ciascuna A.S.P. per la data di campionamento e la consegna dei campioni si coordinerà con la struttura ARPA di riferimento.

Si raccomanda la buona conservazione del campione dal momento del prelievo al momento della consegna (eventualmente i campioni possono anche essere conservati in surgelatore) e durante il trasporto. In particolare, per quanto riguarda il latte fresco pastorizzato, si raccomanda di effettuare la consegna prima della data di scadenza riportata sulla confezione (eventualmente, anche in questo caso, si raccomanda di surgelare il campione). In caso contrario il campione non potrà essere accettato per l'analisi.

Per quanto riguarda i campioni di carne bovina, suina e pollame, si raccomanda che siano prelevate esclusivamente le parti muscolari (senza ossa), al fine di ridurre i tempi e le difficoltà connesse con la preparazione del campione prima di effettuarne l'analisi.

Per lo stesso motivo, per quanto riguarda il pesce, si raccomanda di campionare pesce da taglio. Per quanto riguarda i campioni di ortaggi, si suggerisce di estendere il campionamento a tutte le tipologie (a foglia larga, pomodori, carote, ecc...).

Il campionamento, per tutte le tipologie di matrici indicate e in considerazione delle esigenze della tipologia di analisi, potrà essere effettuato consegnando aliquota singola, nella quantità necessaria a riempire un volume utile di almeno 1 litro. Per quanto riguarda il miele, è preferibile prelevare miele proveniente da produzioni locali siciliane; analogamente per quanto riguarda i funghi freschi si ritiene di maggiore utilità il prelievo di funghi provenienti dal territorio siciliano.

## Allegato 1.4

PIANO CAMPIONAMENTI 2013-2014  
 CONTROLLO UFFICIALE SULLA PRESENZA DELLE MICOTOSSINE NEI PRODOTTI ALIMENTARI  
 Regolamento CE n. 1881/2006 contaminanti consolidato

Matrici origine animale	A.S.P.									Totale
	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	
Latte crudo, latte trattato termicamente, e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte eccetto i prodotti alimentari destinati ai lattanti, alla prima infanzia e a prodotti dietetici	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
Matrici origine vegetale	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Totale
Cereali non trasformati		1		1						2
Farina di frumento					1	1				2
Farina di mais								1		1
Riso o farine di riso	1									1
Farina di ceci o di soia			1							1

Matrici origine vegetale	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Totale
Prodotti derivati da cereali trasformati (pane e pasta)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Mandorle/pistacchi	1	1		1						3
Arachidi/nocciole/noci			1		1				1	3
Castagne secche/fichi secchi				1						1
Uve secche (uve di Corinto, uva Sultanina)		1								1
Spezie (pepe, peperoncino, noce moscata, zenzero, curcuma)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Cacao in polvere					1		1			2
Cioccolato/prodotti a base di cacao						1		1		2
Succhi di mela o pera				1						1
Succhi di agrumi/succhi di frutta concentrati o ricostituiti/nettari di frutta			1			1		1		3
Caffè torrefatto in grani/caffè torrefatto macinato	1						1			2
Caffè solubile					1					1
Caffè crudo						1				1
Vini, vini spumante, vini aromatizzati	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Alimenti dietetici ai fini medici speciali destinati ai lattanti	1	1								2
Alimenti per lattanti o di proseguimento				1		1				2
Totale per A.S.P. per anno	9	9	8	10	9	10	7	8	6	76

Allegato 1.5

CONTROLLO UFFICIALE SUL TENORE DI IODIO NEL SALE ARRICCHITO  
Anno 2013 e 2014

## Ripartizione dei controlli ufficiali

Tipologia OSA	A.S.P.									
	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Totale
Produzione e/o stoccaggio	2	1	1	2	1	2	1	1	2	13
Supermercati ed ipermercati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Negozi al dettaglio	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Totale per anno	11	10	10	11	10	11	10	10	11	94

“Aree sentinella” relative alla presenza dell'endemia gozzigena:

- 1) Comprensorio montagna della Quisquina (AG);
- 2) Marianopoli, Mussomeli, Villalba (CL);
- 3) Bronte e Maniace (CT);
- 4) Sant'Angelo di Brolo, Tortorici, Castell'Umberto e Mistretta (ME);
- 5) Comprensorio montano delle Madonie, Valle dello Jato (PA).

Le AA.SS.PP. di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo dovranno garantire i controlli ufficiali in tutti i comuni individuati dal Ministero come aree sentinella.

(2013.25.1473)102

## La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21.	MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipot" di Strosio Agostino - via Catania, 13.	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castonovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armana Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matròna Giacinto & Matròna Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2013

## PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale . . . . .	€ 81,00
— semestrale . . . . .	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale . . . . .	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . .	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . .	€ 1,15

## SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale . . . . .	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . .	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . .	€ 1,15

## PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale . . . . .	€ 202,00
Abbonamento semestrale . . . . .	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . .	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . .	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . .	€ 0,18
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

**AVVISO** Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---

**PREZZO € 2,30**

